**DETERMINA DEL IV DIPARTIMENTO**

**ORIGINALE**

**Determinazione nr. 14 Del 14/01/2013**

**TECNICO IV DIP**

OGGETTO: Ricorso Consiglio di Stato Cesaro Alessandro / Ente. Nomina legale di fiducia dell'Ente avv. Di Leva Antonio Maria

**IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO**

 **Premesso che:**

* avverso l’ordinanza di demolizione n. 375 del 18/8/2009 emessa nei confronti di Cesaro Alessandro e gli atti connessi e successi emessi dall’Ente Comunale, fu proposto dallo stesso destinatario del provvedimento , ricorso al TAR Napoli;
* la difesa in sede giurisdizionale fu affidata dall’Ente all’avv. Antonio Maria Di Leva con studio in Sorrento al C.so Italia , giusta determina dirigenziale n. 1599 del 24/11/2009;
* con sentenza n. 1896/2012 il Tar Campania – VII sezione - ha:
* rigettato il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 375/2009 con la quale fu disposta la demolizione dell’ampliamento illegittimamente eseguito dalla parte;
* rigettato il ricorso per motivi aggiuntivi con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive ingiunte di demolizione;
* condannato il ricorrente alla refusione in favore dell’amministrazione delle spese di lite;

**Considerato che:**

* la parte ricorrente ha formulato appello al Consiglio di Stato con proposta di istanza cautelare;
* che i termini di consegna della produzione di parte resistente, restano fissati inderogabilmente al 18/1/2013 e che pertanto i ristrettissimi tempi a disposizione non consentono di fare ricorso al legale dell’Ente, così come da lui stesso certificato a margine della nota prot. 1622 dell’11/1/2013, confermando invece il ricorso al legale del giudizio di primo grado, che ha già studiato ed approfondito la problematica;
* l’affidamento della prestazione professionale per la difesa e la cura di tutti gli interessi dell’Ente nel contenzioso instaurato, rientra nella fattispecie dei servizi legali di cui all’allegato IIb n. 21 del codice dei contratti D. Lgs 163/2006 recepito e fatto proprio all’art. 24 del vigente regolamento comunali per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n.22/2007;
* l’onorario per le competenze professionali è inferiore ad € 20.000,00;
* la costituzione in giudizio risulta opportuna e necessaria al fine di evitare un ribaltamento delle ragioni dell’Ente, già assunte in primo grado, che vedrebbero anche la soccombenza relativamente alle spese di giudizio con conseguente ulteriore danno per l’Ente.
* Visto il regolamento comunale sulla dirigenza, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 04.11.1995;
* Visto il Decreto Sindacale n.31 del 30712/2011 prot. n. 46662 concernente la nomina di Dirigente del IV Dipartimento all’ing. Alfonso DONADIO

 DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Ente nel ricorso al Consiglio di Stato promosso dal Sig. Alessandro CESARO avverso la sentenza n. 1896/2012 Tar Campania – VII sezione, così come esplicitato in narrativa;
3. Di conferire all’avv. Antonio Maria DI LEVA con studio in Sorrento al C.so Italia 223 l’incarico per la difesa dell’Ente;
4. Di impegnare quale acconto per le prime spese di giudizio l’importo di € 1.500,00 comprensivo di IVA e cassa previdenza con l’imputazione contabile della spesa al capitolo 3254 del bilancio 20313 in corso di redazione, che presenta adeguata copertura a riguardo, evidenziando che trattasi di spesa non frazionabile, necessaria per l’Ente, così come esplicitato in premessa;
5. Di specificare che l’incarico, sotto il profilo delle competenze professionali , dovrà essere calcolato a prestazione terminata, utilizzando i parametri tariffari minimi previsti dalla vigente tariffa professionale, con riferimento anche a quelli calcolati dall’Ente per giudizi analoghi.
6. di imputare la spesa complessiva di euro sul capitolo di seguito elencato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eserc | Cap | Descrizione | Art | EPF | CodRif | E/S | Importo | Soggetto | Note |
| 2013 | 3254 |  |  |  |  |  | 1.500,00 |  |  |

 Comune di Sorrento, lì 14/01/2013

|  |  |
| --- | --- |
|  | Il Dirigente  |
|  | F.to Ing. Alfonso Donadio |

OGGETTO: Ricorso Consiglio di Stato Cesaro Alessandro / Ente. Nomina legale di fiducia dell'Ente avv. Di Leva Antonio Maria

|  |
| --- |
| **VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILEArt. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità**14/01/2013 |
|  | **La p.o. del servizio ragioneria**  |
|  | **F.to Dott. Giovanni D'Amora** |

**Riferimento pratica finanziaria : 2013/9**

|  |
| --- |
| **Impegno N.** 94/2013 |

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 15/01/2013 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 30/01/2013.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dal Municipio 15/01/2013** | **IL SEGRETARIO GENERALE** |
|  | **F.to Dott.ssa ELENA INSERRA** |

**L’addetto alla pubblicazione dell’atto**

E' Copia conforme all'originale.